

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANEI, FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA,
FIORI, AUGELLO, ZOPPI, MELELEO**

Presentata il 4 ottobre 1984

**Norme sul collocamento a riposo di talune categorie
di personale delle unità sanitarie locali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio di Stato, anche di recente, (sentenza del 27 aprile 1984) confermando precedenti decisioni, ha ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale (articolo 3 della Costituzione) di alcune norme del disegno di legge del 2 luglio 1982, n. 402, (convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627) concernenti il diritto al pensionamento a settanta anni solo per i primari ospedalieri in ruolo prima del giugno 1964 e non per chi, essendo all'epoca assistente od aiuto di ruolo, divenne primario successivamente.

Detto beneficio, infatti, non è stato riconosciuto a coloro che a quella data erano ancora assistenti o aiuti ospedalieri o universitari (tra loro assimilabili ai fini concorsuali) e che diventarono primari dopo il giugno 1964.

La citata legge, di fatto, si è rivelata ancor più ingiusta e di dubbia costituzio-

nalità della precedente (n. 336 del 10 maggio 1964) avendo sancito una diversità di trattamento fra due categorie di sanitari vicinissime tra di loro: quella degli aiuti ed assistenti da una parte e quella degli aiuti ed assistenti, talora anche di ruolo, ma con incarichi di primario, dall'altra.

E la prevista, attuata diversità di trattamento riflette le sue conseguenze negative anche sulla possibilità di completare il periodo di anzianità di servizio: solo i primari ai quali è stato concesso il vantaggio di andare in pensione a settanta anni, riescono a raggiungere i quaranta anni di servizio, cioè quanto è necessario per conseguire la massima capacità contributiva.

Per altri invece, giunti agli stessi vertici, anche con un solo giorno di ritardo, detta possibilità è preclusa.

Se si tiene presente poi che l'assistente in una importante università o in un grande ospedale svolge spesso mansioni ampie ed impegnative quanto quelle di un primario, emerge ancor di più la macroscopica irrazionalità della scelta adottata dal legislatore nel 1982.

Si aggiunga, inoltre, che molti interessati alla nuova disciplina legislativa proposta non poterono giungere al concorso di primario anteriormente al 1964 perché le numerose leggi di sanatoria, via via approvate dal Parlamento, avevano preposto alle diverse divisioni ospedaliere (e fino al settantesimo anno di età) medici che vi erano giunti per vicende varie e non già per regolare concorso.

Ma v'è di più: potrà apparire anacronistico richiamare le conseguenze dell'ultimo conflitto mondiale, dopo tanti anni dalla sua conclusione, ma certo è che stanno compiendo o compiranno entro breve l'attuale età pensionabile di 65 anni proprio coloro che, nati negli anni dal 1919 al 1925, prestarono servizio militare in guerra o nella lotta di Liberazione, trascorrendo lunghi anni forzatamente lontani dalla professione medica, dal servizio ospedaliero, dalla carriera universitaria.

Ancora: esiste anche una palese ed ingiusta diversità di trattamento nell'ambito dei diversi operatori della medesima unità sanitaria locale: i medici condotti, i consulenti esterni, gli ambulatoriali ed i clinici universitari, entrati in ruolo prima del 1964 (e anche dopo) sono pensionati non a sessantacinque anni ma a settanta.

Più precisamente (ad esempio) i clinici universitari godono tutt'ora dei benefici della legge 27 marzo 1969, n. 129, che prevede, indipendentemente dalla data di immissione in ruolo, il pensionamento a settanta anni, mentre i primari entrati in ruolo dopo il giugno 1964 devono rinunciare alla loro attività ospedaliera al compimento dei sessantacinque anni.

Ed è sempre il Consiglio di Stato a dichiarare esplicitamente (sentenza del 26 gennaio 1979, n. 16) che l'equiparazione tra primari cattedratici e primari ospedalieri è addirittura « doverosa ».

Per le considerazioni brevemente esposte, ma di per sé eloquenti e significanti, si chiede con la presente proposta di legge che gli aiuti, assistenti ospedalieri ed universitari, in ruolo prima del giugno 1964 e divenuti primari dopo tale data, siano collocati in pensione a settanta anni di età.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia ed i primari ospedalieri, in servizio di ruolo anche con qualifica di assistente o di aiuto, all'entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, sono collocati a riposo, a loro domanda, al compimento del settantesimo anno di età.

Ai fini della presente legge sono considerati di ruolo sia i sanitari che alla predetta data appartenevano ai ruoli universitari, sia i sanitari che alla predetta data appartenevano ai ruoli ospedalieri.

ART. 2.

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai soggetti indicati all'articolo 1 che siano in servizio all'atto della sua entrata in vigore, ovvero che alla stessa data abbiano in corso una controversia civile o amministrativa avente per oggetto il loro diritto a prestare servizio fino al settantesimo anno di età.

ART. 3.

La domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati all'amministrazione di appartenenza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.